



# DELIBERA N. 356

17 luglio 2024

## Oggetto

Qualificazione con riserva, per il solo settore lavori, ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (cf 80202230589) presso il Ministero dell'Interno

## Riferimenti normativi

Articoli 62 e 63 del d.lgs. 36/2023

## Parole chiave

Iscrizioni con riserva, ex art. 63, comma 13, D.lgs. 36/2023.

## Massima

**Qualificazione Stazioni appaltanti e Centrali di committenza - Elenco amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori qualificati – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 13, D.lgs. n. 36/2023 – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 4, D.lgs. n. 36/2023 – Differenze – Effetti - Conseguenze.**

In base al disposto di cui all'art. 63, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

La qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023, è un istituto speciale rispetto alla iscrizione con riserva di cui all'art. 63, comma 4, ultima parte, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell'Atto dell'Autorità.

L'Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.



Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 17 luglio 2024

## DELIBERA

### Visti

gli artt. 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo «Codice dei contratti pubblici», che stabilisce i presupposti della qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza;

### Visto

l'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le Centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;

### Visto

l'articolo 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, che prevede il potere dell'ANAC di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta;

### Vista

la richiesta pervenuta al protocollo dell'Autorità, acquisita al n. 69077/2024, con cui Responsabile AUSA del Dipartimento della P.S. presso il Ministero dell'Interno, rappresenta la necessità di qualificare il Dipartimento della P.S., ai sensi dell'art. 63, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023 per il settore Lavori, stante la necessità nel corso del 2024 di dover predisporre gare di importo fino alla soglia di rilevanza europea;



## Considerato

che il Dipartimento della P.S. presso il Ministero dell'Interno, a decorrere dal 23 giugno 2023 aveva già ottenuto una qualificazione ordinaria per il settore Servizi e Forniture con il livello SF1 ed è dotata di una struttura organizzativa stabile e di personale esperto come dichiarato.

## Considerato

che il Dipartimento della P.S. rappresenta nella nota di richiesta di qualificazione con riserva per il settore lavori, di dover svolgere diverse procedure di affidamento, per quanto riguarda i lavori - opere pubbliche - per importi fino alle soglie di rilevanza europea.

## Rilevato

che in considerazione della composizione della "Struttura Organizzativa Stabile" di cui è dotato, il Dipartimento della P.S. dovrà porre in essere alcune procedure per il settore lavori, con la formazione di base dichiarata in sede di istanza di qualificazione con riserva e che tale dichiarazione è soggetta a verifica ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dell'All. II.4 del D.lgs. n.36/2023.

## Ritenuto

che il caso di specie sia riconducibile alla previsione di cui all'art. 63, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, che consente all'Anac di disporre la qualificazione con riserva proprio al fine di consentire alla stazione appaltante di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa necessarie per la successiva qualificazione "ordinaria".

## Rilevato

Che il Dipartimento della P.S. risulta iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti dal 18/7/2021, di avere una struttura organizzativa stabile, la diponibilità di una piattaforma di *procurement* digitale certificata e di essere già qualificata in via ordinaria nel settore servizi e forniture per il livello SF1.

Che il punteggio già ottenuto, nel corso della qualificazione ordinaria per servizi e forniture nel settore formazione evidenzia che la stazione appaltante risulta avere, dal lato delle



competenze, un punteggio indicativo che può essere riconosciuto, con i dovuti riadattamenti, anche per il settore lavori,

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella corrente adunanza,

## DISPONE

la qualificazione con riserva nel livello massimo del settore Lavori (L1) del Dipartimento della P.S. (cf 80202230589) presso il Ministero dell'Interno e, per l'effetto, ne dispone l'iscrizione all'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate per la durata di un anno con decorrenza dalla data di pubblicazione di tale Atto sul sito dell'Autorità. Alla scadenza di tale periodo, salvo documentata richiesta di proroga, l'iscrizione con riserva cesserà di produrre i propri effetti e il soggetto richiedente dovrà presentare istanza di qualificazione "ordinaria", pena il mancato rilascio del CIG per le gare da svolgersi.

Ai fini della iscrizione con riserva nell'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate il Dipartimento della P.S. (cf 80202230589) dovrà presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'Allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 luglio 2024

Il segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente